

IVA

Ravvedimenti Iva “post-dichiarativi” con obbligo di integrativa

di **Fabio Garrini**

Seminario di specializzazione

LE VARIABILI FISCALI NELLA PIANIFICAZIONE DEI GRUPPI MULTINAZIONALI

 **Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!**

[accedi al sito >](#)

La liquidazione del **credito annuale nel modello Iva**, soprattutto quest'anno, è oggetto di una serie di complicazioni legate alla gestione degli **omessi versamenti periodici** che possono inibire, in tutto o in parte, l'utilizzo del credito Iva scaturente dalla dichiarazione annuale: infatti, nelle articolate interrelazioni che caratterizzano la compilazione del **quadro VL**, accanto alle classiche **omissioni di versamento**, si presentano anche le **sospensioni derivanti alla legislazione emergenziale per la pandemia Covid19** (sul punto si veda il precedente contributo "[I versamenti sospesi per Covid bloccano il credito Iva annuale](#)").

Uno dei temi su cui occorre ragionare è la gestione dei **versamenti spontanei** che dovessero avvenire **successivamente alla presentazione del modello dichiarativo**; posto che il quadro VQ accoglie unicamente gli adempimenti non spontanei, l'unica soluzione per gestire detti versamenti è quello di ipotizzare una dichiarazione **integrativa**.

I versamenti tardivi

Il **rigo VL30** è rubricato "**ammontare Iva periodica**", ma al suo interno prevede una specifica articolazione di dati da inserire.

In particolar modo, nel **campo 3** devono essere indicati i **versamenti periodici effettuati**; nelle colonne 4 e 5 vanno allocati i **versamenti non spontanei effettuati in dipendenza di avvisi di liquidazione** ovvero **cartelle notificate al contribuente**.

Nella **liquidazione del credito annuale Iva (rigo VL33)**, occorre tenere conto esclusivamente dei versamenti effettuati; la conseguenza di tale impostazione è il fatto che, se l'imposta dovuta in relazione alle liquidazioni periodiche non è stata interamente versata, il **credito annuale risulterà bloccato** per un importo corrispondente.

Si pone il problema di come gestire i **versamenti effettuati tramite ravvedimento operoso dopo la presentazione del modello dichiarativo**: posto che, ai sensi dell'[articolo 13, comma 1-ter, D.Lgs. 472/1997](#), la definizione agevolata di un omesso versamento è ammessa fino alla **notifica dell'avviso bonario**, considerando che le notifiche di tali atti sono per larga parte sospese, **non è improbabile che i contribuenti procedano alla regolarizzazione di tali importi tramite ravvedimento operoso anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione Iva.**

Facendo un esempio concreto, si ipotizzi che Mario Rossi non abbia versato l'Iva relativa alla **liquidazione del primo trimestre 2020** e, a seguito di tale omesso versamento, si trova **per un equal importo bloccato il credito Iva annuale**. Se, successivamente, decidesse di anticipare la notifica dell'avviso di liquidazione, ravvedendo tale importo (per beneficiare della minore sanzione), **come può sbloccare il credito Iva che era stato inibito?**

Sul punto certamente si rammenterà come la [risposta all'istanza di interpello n. 449/2019](#) abbia **escluso la possibilità di recuperare detto importo tramite la presentazione della dichiarazione integrativa a favore**, imponendo al contrario di inserire gli importi nella **dichiarazione dell'anno in cui è intervenuto il versamento**; questo però venne affermato in relazione ai versamenti non spontanei (e in tal senso depongono anche le istruzioni alla **compilazione del quadro VQ**), mentre **nulla venne affermato in relazione ai versamenti spontanei**, quali sono quelli effettuati a seguito di **ravvedimento operoso**.

L'unica soluzione praticabile pare quindi quella di presentare una **dichiarazione integrativa**, facendo confluire detti importi nella **colonna 3 del rigo VL30**: a seguito dell'indicazione di tali versamenti verrebbe quindi **autorizzato l'utilizzo del credito Iva che si palesa nel rigo VL33**.

A conforto di tale posizione si deve richiamare il **contenuto delle istruzioni alla compilazione del medesimo rigo VL30 colonna 3**, dove si afferma la necessità di tenere in considerazione *"il totale dei versamenti periodici, compresi l'acconto Iva (vedi in Appendice) e gli interessi trimestrali, nonché l'imposta versata a seguito di ravvedimento di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, relativi al 2020."*

Al riguardo, dunque, per l'indicazione dei versamenti spontanei **non è previsto un limite temporale**, al contrario delle colonne 4 e 5, dove viene precisato che i versamenti dipendenti da avvisi di liquidazione e cartelle vanno ivi collocati solo nel caso in cui siano effettuati **entro la data di presentazione della dichiarazione**.

D'altronde, se questa ipotesi fosse preclusa, l'unica soluzione a disposizione rimarrebbe la (poco efficiente) strada dell'**istanza di rimborso**.